

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

60° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

Presidenza del vice presidente ASCIUTTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3274) Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 3, 4
SOLIANI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 3, 4

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3274) *Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3274. Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

SOLIANI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché sono state formulate osservazioni, in modo particolare dal senatore Brignone, sulla necessità da parte delle province di ottenere più fondi per i maggiori compiti loro assegnati dalla legge n. 23 del 1996, il Governo osserva principalmente che la questione non attiene direttamente il provvedimento che stiamo esaminando, che ha lo scopo di finanziare il terzo piano annuale di programmazione di edilizia scolastica. Tuttavia, ricordo che con decreto ministeriale 18 aprile 1996 è stato ripartito tra le regioni l'importo del primo piano annuale, fissato in 456 miliardi; con il recente decreto ministeriale 8 giugno 1998 è stato ripartito il secondo piano per 522 miliardi e con il provvedimento in questione si conta di finanziare il terzo piano annuale per più di 555 miliardi.

Preciso subito al senatore Brignone che tra gli indirizzi a cui le regioni devono attenersi per distribuire agli enti locali i finanziamenti c'è proprio quello di favorire gli adeguamenti e la messa a norma delle strutture. Ciò è espresso nel citato decreto ministeriale del 18 aprile 1996 e vale per l'intero triennio. In ogni caso, con la legge 23 dicembre 1996, n. 649, il termine per procedere agli adeguamenti nelle scuole è stato prorogato al 31 dicembre 1999. Risulta, inoltre, da parte delle regioni una certa disponibilità a forme di cofinanziamento alle province per la sopportazione dei maggiori oneri assunti. L'articolo 5 della legge 16 giugno 1998, n. 191, prevede in proposito il trasferimento diretto delle somme dal precedente titolare dell'obbligo, cioè comune o Stato, a favore delle province nonché una somma *una tantum* di 38,5 miliardi da ripartire tra le stesse, per le stesse motivazioni di cui sopra.

Circa le questioni sollevate in materia di edilizia scolastica, desidero infine comunicare alla Commissione che il Governo assicura la sua piena disponibilità ad un confronto in sede parlamentare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

*(Finanziamento del terzo piano annuale
di edilizia scolastica)*

1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, per il terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica di cui al comma 2 del medesimo articolo è determinato in lire 553.796.000.000, comprensivo dell'importo di lire 5.000.000.000 relativo alla capitalizzazione degli interessi di preammortamento. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 46 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente «Per la realizzazione del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivi della capitalizzazione degli interessi di preammortamento, pari a lire 46 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999».

1.1

BRUNO GANERI, *relatrice*

Ricordo che tale emendamento, di natura essenzialmente tecnica, è stato presentato dalla relatrice in ossequio al parere reso dalla Commissione bilancio.

SOLIANI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si rendessero necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.